

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente l'introduzione delle norme di applicazione  
della legge federale 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità

(del 24 ottobre 1961)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Vi sottoponiamo per il vostro esame e la vostra approvazione un disegno di decreto legislativo d'applicazione della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI).

Come è noto, il 1. gennaio 1960 è entrata in vigore la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità. In conformità dell'art. 84 di detta legge i Cantoni sono tenuti, come già avvenne a suo tempo per l'AVS, a emanare le necessarie disposizioni esecutive e ad adeguare quelle esistenti alle esigenze della nuova istituzione. Tali disposizioni devono disciplinare, in particolare :

- a) l'organizzazione e il funzionamento della Commissione cantonale dell'assicurazione per l'invalidità (art. 55 LAI);
- b) l'istituzione di un Tribunale arbitrale paritetico incaricato di pronunciarsi sulla privazione della facoltà di curare gli assicurati e di fornire loro medicinali o mezzi ausiliari (art. 26, cpv. 5 LAI);
- c) l'istituzione di un ufficio regionale (art. 61 LAI).

Poichè non era possibile, per ragioni di tempo, emanare già per il 1. gennaio 1960 le disposizioni esecutive cantonali in via legislativa, l'art. 85, cpv. 3 LAI, ha conferito ai Cantoni la facoltà di prendere disposizioni di carattere provvisorio. Il Consiglio di Stato ha fatto uso di questa facoltà, promulgando il 29 dicembre 1959 il decreto concernente le misure provvisorie per l'applicazione della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità<sup>1)</sup>.

Questo disciplinamento provvisorio dev'essere sostituito, entro il 31 dicembre 1961, con disposizioni definitive, sotto forma di decreto legislativo, giusta l'art. 117, cpv. 2, dell'ordinanza di esecuzione della LAI del 17 gennaio 1961 e l'art. 24 del decreto del Consiglio federale del 13 ottobre 1959.

L'annesso disegno di decreto legislativo riprende integralmente le norme provvisorie che attraverso l'applicazione pratica di quasi due anni si sono dimostrate adatte a regolare la materia: esse furono del resto già approvate dal Dipartimento federale dell'interno il 27 gennaio 1960, essendo in perfetta consonanza con il diritto federale.

Il decreto legislativo deve necessariamente limitarsi a dettare norme intorno ai punti sopra precisati, poichè la legge federale sull'AI contiene già tutte le disposizioni di diritto materiale e regola inoltre gli elementi essenziali e fondamentali dell'organizzazione dichiarando, a questo riguardo, applicabili per analogia le disposizioni della legge federale sull'AVS.

Circa il contenzioso vi richiamiamo la legge 6 aprile 1961 che modifica l'articolo 22, lett. c) della legge organica giudiziaria civile e penale (Testo aggiornato

---

<sup>1)</sup> Cfr. BU 1960, 17.

al 15 dicembre 1954)<sup>2)</sup> e quella, della medesima data, di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Sezione del Tribunale di Appello) relativi all'applicazione della legge federale AVS, della legge federale AI, della legge federale sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna, della legge federale sulle indennità ai militari per perdita di guadagno, della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione e della legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati<sup>3)</sup>, le quali, in materia assicurativo-sociale, introducono una giurisdizione amministrativa unica cantonale e adeguano la procedura alle nuove esigenze del diritto federale (art. 85, cpv. 2 LAVS).

Per il finanziamento della nuova assicurazione, il Cantone si assume interamente, come per l'AVS, il contributo previsto dall'art. 78 LAI rinunciando a qualsiasi partecipazione da parte dei Comuni: detto contributo ammonta a Fr. 500.000,— circa all'anno.

Tutte le spese d'amministrazione della Commissione cantonale dell'assicurazione invalidità, della sua segreteria e dell'Ufficio regionale sono invece rimborsate dall'assicurazione federale, per cui, sotto questo profilo, nessun aggravio deriva al Cantone.

### OSSERVAZIONI ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI

*Art. 1 e 2.* In virtù del diritto federale (art. 53 e 54 LAI), l'esecuzione della LAI è di competenza della Cassa cantonale di compensazione AVS: è pertanto possibile richiamarsi semplicemente al decreto legislativo di applicazione della legge federale sull'AVS, del 28 gennaio 1948. Il contenzioso (art. 69 LAI), come dianzi accennato, è retto dalle nuove leggi cantonali del 6 aprile 1961 sul Tribunale cantonale delle assicurazioni.

*Art. 3 e 4.* Il diritto federale prescrive che ogni Cantone deve istituire, singolarmente o con altri Cantoni, una Commissione AI di cui è fissata tassativamente la composizione (cinque membri di cui almeno una donna). A questa Commissione, è affidato, in particolare, il compito di determinare il grado d'invalidità e di accertare le possibilità di ricuperare l'invalido al lavoro.

A tutt'oggi sono state presentate alla segreteria del Cantone Ticino 5529 domande (3666 nel 1960 e 1863 a fine settembre 1961). Per i futuri esercizi si prevede un afflusso di circa 800/900 domande all'anno.

*Art. 5.* Di massima, l'assicurato ha libera scelta fra i medici, i dentisti e i farmacisti con diploma federale, e gli stabilimenti di cura, i fornitori di mezzi ausiliari e il personale sanitario ausiliare.

Per gravi motivi, un tribunale arbitrale paritetico può privare un professionista delle arti sanitarie sopra precisate della facoltà di curare gli assicurati o di fornire loro medicinali o mezzi ausiliari. Poiché questi casi saranno sicuramente eccezionali, il tribunale arbitrale verrà costituito di volta in volta.

*Art. 6.* Il nostro Cantone valendosi dell'autorizzazione del 19 gennaio 1960 del Dipartimento federale dell'interno, ha provveduto tempestivamente alla istituzione dell'Ufficio regionale, in seno all'amministrazione statale, affidandogli i compiti previsti dall'art. 63 LAI nel

<sup>2)</sup> Cfr. BU 1961, 109.

<sup>3)</sup> Cfr. BU 1961, 114.

campo dell'integrazione professionale degli invalidi. La circoscrizione dell'ufficio è stata delimitata dall'Autorità federale e si estende a tutto il territorio del Cantone.

*Art. 7.* Il decreto legislativo dovrebbe entrare in vigore il 1. gennaio 1962, atteso che fino a tale data valga l'ordinamento provvisorio.

Trattandosi di un decreto legislativo che concerne esclusivamente l'applicazione di una legge federale, secondo la prassi, non è munito della clausola referendaria.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*Stefani*

Il Cons. Segr. di Stato :  
*Zorzi*

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'applicazione della legge federale del 19 giugno 1959  
su l'assicurazione per l'invalidità

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto l'art. 84 della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959, chiamata in seguito legge federale sull'AI;

visto il messaggio 24 ottobre 1961, n. 1009 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — La Cassa cantonale di compensazione per l'AVS è incaricata di eseguire i compiti che le sono attribuiti dalla legge federale sull'AI e dalle disposizioni esecutive federali e cantonali.

*Art. 2.* — <sup>1</sup>Le disposizioni contenute negli articoli dal 2 al 12 e dal 16 al 18 del decreto legislativo di applicazione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948, sono applicabili per analogia.

<sup>2</sup>Sono riservate prescrizioni federali derogatorie.

*Art. 3.* — <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato nomina, in conformità dell'art. 56, cpv. 1, della legge federale sull'AI, una Commissione cantonale dell'assicurazione per la invalidità composta di 5 membri e di 5 supplenti e ne designa il presidente.

<sup>2</sup>I membri e i supplenti della Commissione stanno in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili. Il periodo di nomina scade il mese di giugno dell'anno successivo a quello del rinnovo dei poteri cantonali.

<sup>3</sup> In caso di vacanza, il Consiglio di Stato procede, entro un mese, alla nomina complementare per il resto del quadriennio.

<sup>4</sup> Sede della Commissione è Bellinzona.

<sup>5</sup> La segreteria della Commissione è affidata alla Cassa cantonale di compensazione per l'AVS.

*Art. 4.* — Il Consiglio di Stato emana un regolamento sull'organizzazione e la procedura della Commissione dell'assicurazione per l'invalidità.

*Art. 5.* — <sup>1</sup> Il Tribunale arbitrale competente, in conformità dell'articolo 26, cpv. 5, della legge federale sull'AI, a pronunciarsi sulla privazione della facoltà di curare gli assicurati o di fornire loro medicinali o mezzi ausiliari, è nominato di volta in volta dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup> Esso è composto di un presidente e di due o quattro membri.

<sup>3</sup> Il Consiglio di Stato emana un regolamento sull'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale.

*Art. 6.* — <sup>1</sup> E' istituito, con sede a Bellinzona, l'Ufficio cantonale per l'integrazione professionale degli invalidi, al quale spettano i compiti che gli sono attribuiti dall'art. 63 della legge federale sull'AI e dalle disposizioni esecutive federali.

<sup>2</sup> La circoscrizione di detto Ufficio si estende a tutto il territorio del Cantone.

<sup>3</sup> La vigilanza sull'organizzazione e sull'amministrazione dell'Ufficio è esercitata dal Consiglio di Stato, in conformità delle disposizioni esecutive federali.

*Art. 7.* — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone, previa approvazione del Consiglio federale.